



A.S.L. V.C.O.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 340 del 06/04/2025

Oggetto: REGOLAMENTO AZIENDALE SULLA ORGANIZZAZIONE DELLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO DELL'ASL VCO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE N° 89 DEL 18/06/2012 - REVISIONE 1 .

DIRETTORE GENERALE - DOTT. FRANCESCO CATTEL
(NOMINATO CON DGR N. 25-655/2024/XII DEL 23/12/2024)

DIRETTORE AMMINISTRATIVO - DOTT.SSA BARBARA BUONO

DIRETTORE SANITARIO - DOTT.SSA DANIELA KOZEL



Il presente documento informatico è sottoscritto con firma digitale, creato e conservato digitalmente secondo la normativa vigente



A.S.L. V.C.O.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

L'estensore dell'atto: Motetta Emanuela

Il Responsabile del procedimento: Riboni Paolo

Il funzionario incaricato alla pubblicazione.



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

IL DIRETTORE GENERALE

Nella data sopraindicata, su propria iniziativa, in conformità al Regolamento approvato con delibera n. 290 del 12/05/2017 e modificato con delibera n. 65 del 28/01/2020.

Visto il decreto Legislativo 9 aprile 2008, n° 81 "Attuazione dell'art.1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";

dato atto che l'ASL VCO considera la salute e la sicurezza nei propri luoghi di lavoro come parte integrante della gestione aziendale e che la responsabilità del processo di prevenzione coinvolge l'intera organizzazione, dal Datore di lavoro, ai Dirigenti, ai Preposti ai Lavoratori che all'interno del *sistema sicurezza* assumono ben definite responsabilità ed esplicano specifiche attività, ciascuno secondo le proprie attribuzioni e competenze;

rilevato che, in ragione delle dimensioni, della complessità organizzativa e dell'articolazione aziendale, con la Deliberazione Direttore Generale n° 89 del 18/06/2012 "Approvazione Regolamento Aziendale per l'attuazione delle disposizioni legislative di cui al D. Lgs. N° 81/08", riguardante l'organizzazione e la gestione della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro dell'ASL VCO, sono state definite le responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro delle varie figure coinvolte nell'applicazione della politica aziendale di prevenzione, nel rispetto ed in ottemperanza ai dettami della legislazione vigente;

ritenuto, a seguito delle sopraggiunte variazioni legislative ed organizzative aziendali, di dover procedere ad una revisione del Regolamento di cui alla Deliberazione n° 89 del 18/06/2012, per disciplinare l'organizzazione permanente ed organica di un sistema pianificato di prevenzione e protezione al fine di:

- migliorare la funzionalità del sistema di gestione della prevenzione in Azienda;
- perseguire, nel rispetto dei livelli di autonomia delle funzioni attribuite o delegate alle strutture organizzative aziendali, obiettivi di efficacia, efficienza e qualità nell'espletamento dei compiti di ciascun soggetto o servizio coinvolto;
- definire ruoli, competenze e strumenti organizzativi e procedurali per ottimizzare lo svolgimento dell'attività di prevenzione;

valutato, a seguito di un significativo periodo di applicazione del Regolamento stesso, di procedere all'introduzione di modifiche e integrazioni che, in particolare, riguardano i seguenti ambiti:

- adeguamento all'attuale assetto organizzativo aziendale;
- modifiche/integrazioni all'art. 4, Obblighi e compiti del Dirigente, all'art. 5, Obblighi e compiti del Preposto, all'art. 7 Strutture di supporto tecnico, amministrativo e logistico al sistema di prevenzione aziendale;
- inserimento dei fac-simile per l'attribuzione delle deleghe da parte del Direttore Generale;



Il presente documento informatico è sottoscritto con firma digitale, creato e conservato digitalmente secondo la normativa vigente



A.S.L. VCO.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

ritenuto quindi di procedere all'approvazione della revisione 1 al "Regolamento aziendale sulla organizzazione della tutela della salute e sicurezza sul lavoro" di cui all'allegato "A", parte integrante e sostanziale del presente atto;

rilevata infine la sussistenza dei presupposti per dichiarare l'atto immediatamente eseguibile al fine di aggiornare il sistema della sicurezza dell'ASL VCO;

preso atto che il Responsabile della SOS Prevenzione e Protezione attesta la regolarità tecnica ed amministrativa e la legittimità e congruenza dell'atto con le finalità istituzionali dell'Azienda.

Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 3 del d.Lgs. 502/1992 e s.m., come formulati nel frontespizio del presente atto

DELIBERA

- 1°) Di approvare**, per le motivazioni indicate in premessa ed ivi tutte richiamate, la revisione n. 1 del "Regolamento aziendale sulla organizzazione della tutela della salute e sicurezza sul luogo di lavoro dell'ASL VCO" di cui a deliberazione D.G. n. 89/2012, che definisce, nell'ambito della struttura organizzativa aziendale, le responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro delle varie figure coinvolte nell'applicazione della politica di prevenzione adottata dall'ASL VCO, al fine di adempiere agli obblighi giuridici di cui al D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
- 2°) Di allegare** alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale sotto la lettera A) il Regolamento revisionato, nel quale risultano inseriti i moduli fac-simile per l'attribuzione delle deleghe da parte del Direttore Generale.
- 3°) Di disporre** l'immediata esecutività del presente provvedimento al fine di aggiornare il sistema della sicurezza dell'ASL VCO.

**REGOLAMENTO AZIENDALE SULLA
ORGANIZZAZIONE DELLA TUTELA DELLA
SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
DELL'ASL VCO**

Indice generale

DISPOSIZIONI GENERALI

1. OGGETTO	pag. 3
2. CAMPO DI APPLICAZIONE	pag. 3
3. RIFERIMENTI NORMATIVI	pag. 3
4. DEFINIZIONI	pag. 3

IL SISTEMA DI PREVENZIONE AZIENDALE	pag. 6
-------------------------------------	--------

Art. 1 - Direttore Generale (Datore di lavoro)	pag. 6
Art. 2 - Decentramento delle funzioni	pag. 7
Art. 3 - Obblighi e compiti dei Dirigenti Delegati e loro individuazione	pag. 9
Art. 4 - Obblighi e compiti del Dirigente	pag. 13
Art. 5 - Obblighi e compiti del Preposto	pag. 14
Art. 6 - Obblighi e compiti dei lavoratori	pag. 16
Art. 7- Strutture di supporto tecnico, amministrativo e logistico al sistema di prevenzione aziendale	pag. 17
Art. 8 - Servizio di Prevenzione e Protezione	pag. 19
Art. 9 – Medico Competente	pag. 20
Art. 10 - Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza "RLS"	pag. 21
Art. 11 – Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro (SGSL)	pag. 23
Art. 12 - Formazione in materia di salute e sicurezza	pag. 24
Art. 13 – Norme finali	pag. 25

DISPOSIZIONI GENERALI

1. OGGETTO

Il presente documento definisce, all'interno della struttura organizzativa delineata dall'atto aziendale, ruoli, competenze e responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro delle varie figure coinvolte nell'applicazione della politica di prevenzione adottata dall'ASL VCO per adempiere agli obblighi giuridici di cui al D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i.

L'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione coinvolge l'intera organizzazione dell'Azienda Sanitaria Locale, dal Datore di Lavoro, al Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP), al Medico Competente (MC), ai Dirigenti, Preposti e Lavoratori, ciascuno secondo le proprie attribuzioni e competenze.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE

Il Presente regolamento si applica a tutte le attività lavorative, a tutti i lavoratori ed ai luoghi di lavoro della complessa struttura organizzativa dell'ASL VCO.

3. RIFERIMENTI NORMATIVI

D. Lgs. 9 aprile 2008, n.81 "Attuazione dell'art.1 della legge 3 agosto 2007, n.123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" coordinato con le successive modifiche e integrazioni.

D. Lgs. 31 luglio 2020, n. 101 "Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'art.20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117".

D.M. 19 marzo 2015, "Aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui al decreto 18 settembre 2002".

D.M. 14 gennaio 2021 "Determinazione degli standard di sicurezza e impiego per le apparecchiature a risonanza magnetica e individuazione di altre tipologie di apparecchiature a risonanza magnetica settoriali non soggette ad autorizzazione"

4. DEFINIZIONI

Datore di lavoro: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.

Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di

REGIONE PIEMONTE
AZIENDA SANITARIA LOCALE VCO
– Via Mazzini, 117 – OMEGNA (VB)

gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo;

Dirigente: persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa;

Dirigente delegato: dirigente aziendale cui il datore di lavoro ha delegato specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'art.16 del D. Lgs. n. 81/08;

Preposto: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;

Lavoratore: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso; l'associato in partecipazione di cui all'articolo 2549, e seguenti del codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; il volontario, come definito dalla legge 1° agosto 1991, n. 266; i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; il volontario che effettua il servizio civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni;

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS): persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro;

REGIONE PIEMONTE
AZIENDA SANITARIA LOCALE VCO
– Via Mazzini, 117 – OMEGNA (VB)

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP): persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 del D. Lgs. n. 81/08 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP);

Addetto al servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP): persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 del D. Lgs. n. 81/08, facente parte del servizio di prevenzione e protezione dei rischi;

Medico Competente: medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38 del D. Lgs. n. 81/08, che collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1, dello stesso D. Lgs., con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto;

Medico Autorizzato: medico responsabile della sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti a radiazioni ionizzanti la cui qualificazione e specializzazione sono riconosciute secondo le procedure e le modalità stabilite nel D. Lgs. n. 101/2020;

Esperto di Radioprotezione: la persona, incaricata dal datore di lavoro o dall'esercente, che possiede le cognizioni, la formazione e l'esperienza necessarie per gli adempimenti di cui all'art. 130 del D. Lgs. n. 101/2020. Le capacità e i requisiti professionali dell'esperto di radioprotezione sono disciplinate dall'art.130;

Esperto Responsabile Risonanza Magnetica: laureato in fisica o ingegneria con comprovata esperienza nell'ambito specifico della Risonanza magnetica come definite dal paragrafo E1 dell'allegato del D.M.14 /01/2021;

Addetto alla Sicurezza Laser: persona incaricata dal datore di lavoro in possesso di competenze e capacità in materia e che ha la responsabilità della sorveglianza sull'attuazione delle norme di corretto utilizzo dei laser ai fini della sicurezza nell'impiego;

Documento di valutazione dei rischi (DVR): previsto dall'articolo 28 del D.Lgs 81/08, è il documento nel quale sono contenuti i risultati della valutazione dei rischi; le informazioni sono relative a tutti i rischi individuati ed analizzati in sede di valutazione, con le rispettive informazioni utili e misure preventive e protettive da mettere in atto con lo scopo di eliminare o ridurre al minimo possibile tali rischi;

Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI): documento previsto dall'articolo 26 del D.Lgs 81/08 che deve essere obbligatoriamente redatto quando il Datore di lavoro di un'azienda committente affida ad un'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi lo svolgimento di lavori o servizi all'interno del proprio luogo di lavoro e serve per individuare i rischi per i lavoratori derivanti dalla presenza di una ditta esterna nell'unità produttiva e/o dalla presenza di macchinari, sostanze e processi lavorativi concomitanti che potrebbero interferire, ostacolarsi o essere reciprocamente fonte di pericolo l'uno per l'altro.

IL SISTEMA DI PREVENZIONE AZIENDALE

Art. 1 - Direttore Generale (Datore di lavoro)

Il Direttore Generale è il DATORE DI LAVORO in materia di salute e sicurezza sul lavoro, così come definito dall'art. 2 lett. b del D. Lgs. n. 81/08.

Il Direttore Generale, nominato dalla Giunta Regionale, è responsabile della gestione complessiva dell'azienda che esercita con atti e decisioni di rilevanza interna ed esterna di indirizzo, programmazione e controllo, con particolare riguardo alle strategie per la realizzazione della mission aziendale, alla definizione degli obiettivi gestionali, all'allocazione delle risorse ed alla valutazione dei risultati.

Il Direttore Generale designa/nomina:

- a) il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) cui affida la direzione dell'omonima SOS. Per tale figura e per gli altri lavoratori componenti del SPP, denominati Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP), il datore di lavoro verifica, prima della designazione, il possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 del D. Lgs. 81/08;
- b) i Medici Competenti, individuando tra essi un medico con funzioni di coordinamento, dopo aver verificato il possesso da parte di ciascuno dei titoli e requisiti di cui all'art. 38 del D.Lgs 81/08;
- c) il Medico Autorizzato previsto dalla normativa in materia di radioprotezione;
- d) l'Esperto di Radioprotezione;
- e) l'Esperto Responsabile della Sicurezza in Risonanza Magnetica;
- f) l'Addetto Sicurezza Laser;
- g) il Responsabile Tecnico Sicurezza Antincendio, cui sono affidati i compiti di pianificazione, coordinamento e verifica della Gestione della Sicurezza Antincendio ai sensi del Decreto Ministeriale 19 Marzo 2015;
- h) i professionisti eventualmente necessari per assolvere agli adempimenti di cui al D. Lgs. n. 81/08 e al D. Lgs. n. 101/20 e s.m.i. e per integrare e migliorare l'azione di prevenzione e protezione;
- i) le figure aziendali con specifiche deleghe di funzioni di cui al successivo art. 2, in ragione delle competenze professionali e dell'esperienza maturata e richiesta "dalla specifica natura delle funzioni delegate". A tali figure, di seguito denominate Dirigenti Delegati, saranno trasferiti alcuni degli obblighi in capo alla posizione di garanzia più elevata del sistema di prevenzione nel rispetto dei requisiti di ammissibilità giuridica della delega, indicati dall'art. 16 primo comma del Decreto Legislativo 81/08.

Il Direttore Generale nella veste di Datore di Lavoro adempie agli obblighi posti in capo alla sua posizione di garanzia dalla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro avvalendosi, in particolare, della collaborazione del RSPP e dei Medici Competenti nonché di ogni altra figura aziendale del sistema di prevenzione.

REGIONE PIEMONTE
AZIENDA SANITARIA LOCALE VCO
– Via Mazzini, 117 – OMEGNA (VB)

Il RSPP ed i Medici Competenti supportano il Direttore Generale, ciascuno per lo specifico ruolo e per la rispettiva competenza, per l'esercizio delle seguenti funzioni:

- a) organizzazione del Servizio di Prevenzione e Protezione tenendo conto delle linee guida elaborate dalla Regione Piemonte sull'applicazione del D. Lgs. n. 81/08
- b) elaborazione ed aggiornamento del documento di valutazione dei rischi (DVR), ex art. 28 D. Lgs. 81/08 e seguenti;
- c) controllo del corretto espletamento, da parte dei Dirigenti Delegati e Dirigenti, delle attività di formazione ed informazione secondo le direttive impartite;
- d) vigilanza nella stipula di convenzioni ed accordi con gli Enti Pubblici e Privati che collaborano affinché venga garantita la sicurezza e la salute del personale dell'Azienda operante presso sedi esterne in capo ad altri datori di lavoro;
- e) convocazione, almeno una volta all'anno, della riunione periodica prevista dall'art. 35 D. Lgs. 81/08;
- f) consegna tempestiva al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su sua richiesta, della copia del documento di valutazione dei rischi secondo quanto specificato dall'art. 18 comma 1 lettera o) del D. Lgs. n. 81/08.
- g) valutazione e verifica per l'attivazione di un modello organizzativo-gestionale volto alla pianificazione, organizzazione e monitoraggio di un sistema di sicurezza che contempli, tra l'altro, il controllo della realizzazione delle misure di tutela contenute nel DVR e la vigilanza sul corretto espletamento, da parte dei dirigenti o di altri soggetti delegati, delle funzioni trasferite con atto di delega ai sensi dell'art. 16 del D.lgs 81/08;

Restano in capo al Direttore Generale gli obblighi relativi all'applicazione del D. Lgs. n. 101/20.

Art. 2 - Decentramento delle funzioni

Il Direttore Generale, in considerazione delle dimensioni aziendali, della distribuzione territoriale delle strutture e della complessità organizzativa, al fine di rendere più efficace l'azione di prevenzione e sicurezza, individua e nomina le figure aziendali cui delegare parte delle proprie funzioni in materia di sicurezza, ai sensi della normativa vigente (art.16 D. Lgs. n. 81/08).

Sui delegati, in ragione dei poteri di organizzazione, gestione e controllo conferiti dal Direttore Generale, compresa l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate, ricadono gli adempimenti degli obblighi giuridici trasferiti e le conseguenti correlate responsabilità di cui al D. Lgs. n. 81/08.

L'atto di delega contiene le attribuzioni di tutti i poteri decisionali e di spesa necessari all'espletamento delle funzioni delegate.

REGIONE PIEMONTE
AZIENDA SANITARIA LOCALE VCO
– Via Mazzini, 117 – OMEGNA (VB)

La delega di funzioni da parte del Direttore Generale è adottata secondo le seguenti condizioni:

1. che risulti da atto scritto munito di data certa;
2. che il delegato possenga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
3. che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
4. che essa attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;
5. che essa sia accettata dal delegato per iscritto

Il Direttore Generale non attua alcuna ingerenza in modo diretto o indiretto sui soggetti delegati ma esercita una puntuale vigilanza sul corretto espletamento, da parte del delegato, delle funzioni trasferite anche attraverso un efficace modello di verifica e controllo.

La delega di funzioni può essere revocata in qualsiasi momento, da parte del Direttore Generale, ove vengano accertate, direttamente o attraverso il sistema di controllo predisposto, inadempienze all'assolvimento degli obblighi delegati.

All'atto di delega l'Amministrazione Aziendale darà adeguata e tempestiva pubblicità all'interno dell'azienda o dell'unità produttiva locale dove il delegato "attua le direttive del datore di lavoro, organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa".

Le disposizioni legislative vigenti consentono che il Dirigente Delegato può a sua volta, previa intesa con il Direttore Generale, delegare ad altro soggetto del sistema di prevenzione aziendale (dirigenti, preposti o lavoratori con esperienza e specifica professionalità sulla natura degli obblighi da trasferire) specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro alle medesime condizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art.16 D. Lgs. n. 81/08.

Il nuovo soggetto delegato non può a sua volta ulteriormente delegare le funzioni delegate.

Il Direttore Generale non può delegare le seguenti attività:

- a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento di valutazione dei rischi (DVR), previsto dall'art.28 del D.Lgs 81/08;
- b) la designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi (RSPP).

Art. 3 - Obblighi e compiti dei Dirigenti Delegati e loro individuazione

I Dirigenti Delegati, ai sensi del precedente art. 2, sono tenuti all'osservanza delle disposizioni di legge in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro ed a quanto indicato nel presente articolo.

I Dirigenti Delegati, nell'ambito delle strutture organizzative di propria competenza, sono tenuti all'osservanza delle misure di prevenzione e protezione individuate dalla normativa. Essi sono tenuti all'osservanza delle misure generali di tutela previste dall'art.15 del D.Lgs 81/08 e, in relazione alla natura dell'attività della Struttura, forniscono al Servizio di Prevenzione e Protezione ed ai Medici Competenti e/o Autorizzati, informazioni in merito all'organizzazione del lavoro, alla programmazione dell'attività, alla descrizione degli impianti e processi produttivi e alle sostanze chimiche utilizzate e quanto altro utile alla elaborazione del documento di valutazione dei rischi.

I Dirigenti Delegati debbono coordinarsi con il RSPP e con il Medico Competente ed avvalersi delle Strutture dell'Amministrazione di Supporto Tecnico e Logistico che concorrono nel modello organizzativo-gestionale adottato dal Direttore Generale a dare efficacia alle disposizioni o misure necessarie per evitare o diminuire i rischi professionali. Di tali Soggetti e Strutture il Dirigente Delegato, in ragione delle competenze professionali e dei poteri gerarchici e funzionali conferiti, deve avvalersi per attuare le direttive del datore di lavoro, organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa.

In particolare i Dirigenti Delegati, nell'ambito delle strutture organizzative di propria competenza, devono:

a) attivarsi affinché venga rielaborato ed aggiornato il documento di valutazione dei rischi dal Direttore Generale nei casi previsti dal terzo comma dell'art. 29 del D.Lgs 81/08 (modifiche significative ai fini della salute e della sicurezza dei lavoratori del processo produttivo e dell'organizzazione del lavoro, evoluzione della tecnica, delle misure di prevenzione e protezione, in caso di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne ravvisano la necessità). Le azioni che tali figure sono tenute ad attuare sono quelle di fornire al Direttore Generale, al RSPP, ai Medici Competenti e/o Autorizzati tutte le informazioni sui processi e sui rischi connessi all'attività svolta, segnalando i mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e della sicurezza del lavoro, in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione.

Le segnalazioni al datore di lavoro per l'aggiornamento e le rielaborazioni del DVR devono essere effettuate, in particolare:

- quando si verificano variazioni d'uso di locali per esigenze strutturali e organizzative;
- in caso di variazioni di modalità di utilizzo di attrezzature e/o strumentari già impiegati;
- in caso di inserimento di nuove attrezzature che prevedono significative variazioni organizzativo-procedurali del lavoro ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori;

REGIONE PIEMONTE
AZIENDA SANITARIA LOCALE VCO
– Via Mazzini, 117 – OMEGNA (VB)

- in caso di modifiche dei materiali d'uso o di sostanze/composti chimici utilizzati con risvolti sul processo produttivo e sull'organizzazione del lavoro;
- qualora si verifichino eventi infortunistici particolarmente significativi;
- quando, in ragione delle competenze professionali e dei poteri gerarchici e funzionali conferiti e/o nell'ambito di specifica delega conferita dal Datore di Lavoro, il Dirigente Delegato sia stato informato dal Medico Competente, nel rispetto del segreto professionale, delle risultanze della sorveglianza sanitaria ovvero di aver avuto notizia di alterazioni apprezzabili dello stato di salute di un lavoratore e/o di lavoratori operanti nella Struttura Organizzativa.

b) mettere in atto, per quanto di competenza e con la collaborazione delle altre figure della prevenzione della struttura organizzativa, le misure di prevenzione e protezione così come indicate nel documento di valutazione dei rischi;

c) adempiere agli obblighi di cui all'art. 18 del D. Lgs. n. 81/08 in ragione delle competenze e delle attribuzioni conferite e/o in funzione di specifica delega del Datore di Lavoro, e mettere in atto le misure necessarie per la sicurezza e la salute dei lavoratori previste dall'articolo 18, comma 1.

In relazione al contesto organizzativo dell'ASL VCO, si escludono dagli obblighi del Dirigente Delegato e dalla delega di funzioni i seguenti adempimenti dell'art. 18 dianzi citato:

1. nomina dei medici competenti – comma 1, lettera a);
 2. richiesta al medico competente dell'osservanza degli obblighi previsti a suo carico - comma 1, lettera g - 2° periodo. Il Dirigente Delegato è tenuto a segnalare al Datore di Lavoro eventuali inadempienze del medico competente se da lui accertate;
 3. consegna al RLS, su sua richiesta, di copia del DVR o altra documentazione soggetta alla accessibilità del RLS – comma 1 lettera o). Tale documentazione può essere messa a disposizione sia su supporto cartaceo che informatico dal Datore di Lavoro che ne consente l'accesso attraverso le procedure predisposte dalla struttura organizzativa aziendale competente;
 4. comunicazioni di cui comma 1 lettera g bis), lettera r) e lettera aa);
 5. consultazione del RLS nelle ipotesi di cui all'art. 50 – comma 1 lettera s);
 6. convocazione della riunione periodica sulla sicurezza, (lettera v).
- d) adottare le disposizioni dell'art. 43 del D. Lgs. n. 81/08 mirate alla prevenzione incendi, alle situazioni di pericolo grave e immediato e all'evacuazione dei luoghi di lavoro con esclusione lettera e-bis;
- e) esigere dai lavoratori il rispetto degli obblighi relativi alla sorveglianza sanitaria periodica, garantire tale rispetto e verificare la regolarità delle visite periodiche dei lavoratori con la collaborazione del Medico Competente che provvede, per conto del Dirigente Delegato, alla gestione dello scadenziario ed alla convocazione diretta;

REGIONE PIEMONTE
AZIENDA SANITARIA LOCALE VCO
– Via Mazzini, 117 – OMEGNA (VB)

- f) segnalare al SPP gli infortuni o eventi e condizioni che potrebbero generare rischio per la salute e sicurezza affinché questi possa procedere alla loro valutazione e fornire le eventuali indicazioni per garantire il miglioramento delle condizioni di sicurezza;
- g) adempiere e vigilare, unitamente ai dirigenti, sulle misure di prevenzione e protezione dai rischi da interferenza indicate nel Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (DUVRI) di cui all'art.26 D. Lgs. n. 81/08, nei casi di contratti di appalto di servizi e forniture di propria gestione e competenza;
- h) mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere e idonee ai fini della salute e sicurezza, attuare le misure organizzative - procedurali affinché tali attrezzature siano usate correttamente, verificare l'effettuazione della manutenzione (gestita dalla competente SOS Te.CANO) e prendere le misure necessarie affinché durante l'uso delle attrezzature di lavoro siano rispettate le disposizioni del Titolo III capo I del D. Lgs. 81/08;
- i) individuare formalmente, nell'ambito delle strutture organizzative di competenza, i Dirigenti ed i Preposti chiamati a collaborare all'attuazione del sistema di prevenzione aziendale;

Il Direttore Generale, sulla base del vigente atto aziendale, individua come Dirigenti Delegati i Responsabili ed i Referenti (aventi competenze gestionali dirette sulle risorse umane e strumentali) delle seguenti strutture organizzative:

- Affari Generali, Legali e Istituzionali
- Gestione Personale e Relazioni Sindacali
- Logistica e Servizi Informatici
- Gestione Economico Finanziaria e Patrimonio
- Prevenzione e Protezione
- Controllo di Gestione
- Tecnico e Coordinamento Aziendale Nuovo Ospedale
- Formazione
- Ufficio Comunicazione e URP
- Vigilanza
- Governo Clinico Medical Practice
- Psicologia
- Servizio Sociale Professionale Aziendale
- Dipartimento di Prevenzione
- Distretto VCO
- Direzione Sanitaria Presidi Ospedalieri
- DIPSA
- Farmacia
- SERD
- Neuropsichiatria Infantile
- Servizio Salute Mentale Territoriale

REGIONE PIEMONTE
AZIENDA SANITARIA LOCALE VCO
– Via Mazzini, 117 – OMEGNA (VB)

Il Direttore Generale, nell'ambito dell'organizzazione aziendale, ha sempre comunque facoltà di individuare altre figure aziendali cui delegare parte delle proprie funzioni in materia di salute e sicurezza.

Nella successiva tabella sono riportate le strutture edilizie aziendali ed i relativi Dirigenti Delegati individuati quali destinatari della gestione e dell'uso delle stesse. Si specifica che sul Dirigente Delegato assegnatario ricadono le competenze e responsabilità di tutti i locali e spazi comuni, locali condivisi e pertinenze esterne degli edifici in cui operano anche strutture organizzative facenti capo ad altri Dirigenti Delegati.

STRUTTURA EDILIZIA	DIRIGENTE DELEGATO
Presidi Ospedalieri di Verbania, Domodossola, Omegna (per le parti non concesse al COQ)	Direttore SOC Direzione Sanitaria Presidi Ospedalieri
Distretti, sub distretti e Hospice	Direttore SOC Distretto VCO
Farmacia Omegna	Direttore SOC Farmacia
Palazzi Beltrami di Omegna	Dirigente Responsabile SOS Te.CANO
Edificio Crusinallo ed Edificio via Nosere Domodossola sedi Dipartimento di Prevenzione	Direttore Dipartimento Prevenzione
Strutture CSM Omegna, Domodossola	Direttore SOC Servizio Salute Mentale Territoriale
Sedi SERD di Verbania, Domodossola, Omegna	Direttore SOC SERD

Per l'esercizio delle proprie competenze i Dirigenti Delegati si avvalgono, oltre che degli uffici amministrativi presenti nell'unità produttiva o nella struttura organizzativa ricadenti sotto la propria responsabilità gestionale, anche delle SOC/SOS tecnico amministrative secondo le rispettive competenze e funzioni individuate nell'atto aziendale.

I Dirigenti Delegati opereranno con piena autonomia decisionale e di spesa avvalendosi delle risorse dirette, indirette e servizi messi a disposizione dall'Azienda. Qualora tali risorse dovessero risultare non sufficienti per far fronte ad eventuali interventi correlati ai compiti attribuiti, i Dirigenti Delegati dovranno richiedere al Datore di Lavoro risorse aggiuntive.

Gli obblighi relativi agli interventi impiantistico/strutturali e di manutenzione necessari per assicurare la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati ai singoli Dirigenti Delegati, restano a carico della SOS Te.CANO che, nell'ambito delle proprie competenze, è tenuta alla loro fornitura e manutenzione. Pertanto, gli obblighi previsti in merito e in relazione agli interventi impiantistico/strutturali e manutentivi si intendono assolti, da parte del Dirigente Delegato, con la richiesta del loro adempimento al soggetto che ne ha l'obbligo nell'ambito dell'organizzazione aziendale.

La manutenzione straordinaria degli impianti e delle strutture viene definita in un piano annuale (approvato con relativo budget dal Direttore Generale) dalla SOS Te.CANO che garantisce l'esecuzione degli interventi previsti. Il piano potrà essere riesaminato, integrato e modificato per tener conto di eventuali urgenze o adeguamenti necessari segnalati anche dai Dirigenti Delegati.

Art. 4 - Obblighi e compiti del Dirigente

Per Dirigente, ai sensi dell'art. 2 lettera d) del D. Lgs. n. 81/08, si intende la persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del Datore di Lavoro e del Dirigente Delegato organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa.

I "Dirigenti" sono individuati sulla base dei requisiti di cui all'art.2 comma 1 lett.d del D. Lgs. n. 81/08 ed attuano, negli ambiti della specifica competenza professionale e dei poteri gerarchici e funzionali, le direttive disposte in materia dal Direttore Generale o dal Dirigente Delegato gerarchicamente e/o funzionalmente sovraordinato. Tale figure sono individuati, di norma, nei Dirigenti di SOC, Dirigenti Responsabili SOSP o SOS. Resta, in ogni caso, facoltà del Direttore Generale o del Dirigente Delegato individuare altre figure di "Dirigenti" nell'ambito della propria organizzazione per dare maggiore efficacia al sistema prevenzionale aziendale. L'individuazione dei soggetti di cui sopra viene formalizzata attraverso specifico atto di nomina.

I Dirigenti individuati nel precedente capoverso sono tenuti all'osservanza delle disposizioni di legge in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro e a quanto predisposto in merito dal Datore di lavoro e/o dal Dirigente Delegato cui afferiscono.

I Dirigenti rispondono esclusivamente della corretta gestione delle attività di stretta competenza professionale o di eventuali altre funzioni subdelegate se le stesse soddisfano le condizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 16 del D.Lgs 81/08. Essi sono tenuti all'osservanza delle misure generali di tutela della salute e della sicurezza in relazione alla natura dell'attività della Struttura posta sotto la loro organizzazione per la scelta delle attrezzature di lavoro, delle sostanze o dei preparati impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori.

Per assicurare le misure di cui sopra emanano all'occorrenza disposizioni od ordini specifici e, ove necessario, prendono appropriati provvedimenti per interrompere l'attività qualora si creino situazioni che possano comportare un rischio grave ed immediato per la sicurezza e la salute delle persone e per la salvaguardia dell'ambiente.

I Dirigenti debbono coordinarsi con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, con i Medici Competenti e/o Autorizzati e, se necessario, con altre strutture aziendali, e possono richiedere agli stessi supporto tecnico consultivo per la corretta attuazione delle misure di prevenzione e protezione indicate dal Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e per il miglioramento delle procedure individuate per attuarle.

In particolare i Dirigenti, nell'ambito delle strutture e attività da loro dirette, devono:

- a) collaborare alla individuazione delle misure di prevenzione e protezione con il RSPP, con i Medici Competenti e/o Autorizzato e con le altre figure previste dalla normativa vigente, fornendo tutte le informazioni sui processi e sui rischi connessi;
- b) attuare, per quanto di competenza, il programma delle misure di prevenzione e protezione da realizzare;
- c) adempiere, con il Dirigente Delegato e per quanto di competenza, alle misure necessarie per la sicurezza e la salute dei lavoratori previste dall'articolo 18 del D. Lgs. n. 81/08;
- d) attivarsi affinché i lavoratori abbiano a disposizione adeguati e idonei D.P.I. (Dispositivi di Protezione Individuale) nelle attività svolte;

- e) segnalare al Dirigente Delegato le inosservanze da parte dei lavoratori (preposti e non), per i provvedimenti di competenza;
 - f) mettere in atto le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
 - g) verificare che i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità;
 - h) attivarsi tempestivamente per attuare le limitazioni o prescrizioni impartite dai Medici Competenti nei giudizi d'idoneità e chiedere agli stessi, in casi di difficile attuazione/valutazione delle limitazioni, eventuali precisazioni/puntualizzazioni per dare corretto seguito al giudizio nel rispetto della salute e dignità della persona;
 - i) collaborare, per quanto di competenza, con il Dirigente Delegato nell'informare e formare tutti i propri collaboratori per gli adempimenti di cui all'artt. 36 e 37 del D.Lgs 81/08, dando seguito alle procedure messe in atto dall'Amministrazione Aziendale;
 - l) collaborare alla elaborazione delle procedure operative da mettere in atto per l'eliminazione e la riduzione dei rischi presenti nella propria Struttura;
 - m) sorvegliare e vigilare, avvalendosi dell'operato dei preposti, sulla corretta attuazione delle misure di prevenzione e protezione da parte di tutti i suoi collaboratori, compresi gli "ospiti" (tirocinanti, specializzandi, allievi, ...), ai quali deve essere garantita la formazione ed informazione sui rischi specifici inerenti all'attività e sulle relative procedure da adottare ai fini della attuazione delle misure di prevenzione e protezione;
 - n) frequentare i corsi di formazione ed aggiornamento sulla sicurezza e salute sul luogo di lavoro come previsto dagli artt. 36 e 37 comma 7 del D.Lgs 81/08;
 - o) verificare che le attrezzature siano usate secondo le modalità d'uso del costruttore e le buone pratiche e vigilare che le stesse siano sottoposte alla manutenzione ordinaria e straordinaria. L'obbligo relativo alla manutenzione si intende assolto con il semplice inoltro della richiesta alla Struttura che nella complessa organizzazione aziendale è stata individuata per la sua attuazione.
- Qualora l'intervento manutentivo/controllo periodico non venisse eseguito, il Dirigente ne dà informazione scritta al Datore di Lavoro o al Dirigente Delegato.

Il Dirigente dovrà provvedere alla segnalazione al Dirigente Delegato delle situazioni che richiedono interventi strutturali ed impiantistici straordinari necessari ad assicurare la sicurezza dei locali assegnati.

Art. 5 - Obblighi e compiti del Preposto

Per Preposto, ai sensi dell'art. 2 lettera e) del D. Lgs. n. 81/08, si intende quella "persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa".

Il "Preposto" è individuato dal Dirigente Delegato (in relazione alla struttura organizzativa cui sovrintende), di norma nelle figure dei Dirigenti di Struttura Complessa, Struttura Semplice, nelle figure dei Coordinatori e nei Collaboratori Professionali tecnici/amministrativi con incarichi di coordinamento. Resta comunque facoltà del Dirigente Delegato individuare altre figure di "Preposto" nell'ambito della propria

REGIONE PIEMONTE
AZIENDA SANITARIA LOCALE VCO
– Via Mazzini, 117 – OMEGNA (VB)

organizzazione per dare maggiore efficacia al sistema prevenzionale aziendale. L'individuazione dei soggetti di cui sopra viene formalizzata attraverso specifico atto di nomina.

Il Preposto, considerata l'organizzazione aziendale ed in quanto figura che sovrintende alla attività di un determinato gruppo di lavoratori, deve essere individuato (in particolare nella strutture sanitarie aziendali) sia nell'ambito della "Dirigenza" che nell'ambito del "Comparto".

In particolare i Preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze e relativamente alle attività cui sovrintendono devono (art.19 del D. Lgs. n. 81/08):

- a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme, fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza della inosservanza interrompere l'attività del lavoratore e informare i superiori diretti;
- b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- c) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
- f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
- f-bis) in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l'attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate;
- g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'art. 37 del D. Lgs. n. 81/08;

Devono, inoltre:

- vigilare sulla regolare manutenzione d'ambienti, attrezzature, macchine ed impianti;
- attuare le prescrizioni antincendio e assicurare che le vie di circolazione e di evacuazione siano sempre agibili;
- collaborare con il RSPP, con i Medici Competenti e/o Autorizzato e con le altre figure del sistema di prevenzione aziendale ad integrare le conoscenze sui processi e sui rischi connessi e ad attuare, secondo le direttive del datore di lavoro o del dirigente, le misure di prevenzione e protezione.

Art. 6 - Obblighi e compiti dei lavoratori

Tutti i lavoratori, così come definiti all'art. 2 lettera a) del D. Lgs. n. 81/08, sono tenuti a prendersi cura della salute e sicurezza propria e delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, della salvaguardia dell'ambiente, ed in particolare sono tenuti al rispetto di quanto disposto dall'art. 20 del D. Lgs. n. 81/08, dalla normativa vigente e da quanto impartito dal Datore di Lavoro, dai Dirigenti e dai Preposti.

In riferimento al richiamato art. 20 D. Lgs. 81/08, sui lavoratori ricadono i seguenti obblighi:

- 1) Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
- 2) I lavoratori devono in particolare:
 - a) contribuire, insieme al Datore di Lavoro, ai Dirigenti e ai Preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
 - c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;
 - d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
 - e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera f), per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
 - f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
 - g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
 - h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
 - i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.

Il lavoratore designato per l'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio, gestione delle emergenze e del pronto soccorso, non può, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione, ed ha l'obbligo di partecipare ai corsi di formazione organizzati dal datore di lavoro in materia di gestione dell'emergenze.

Art. 7 - Strutture di supporto tecnico, amministrativo e logistico al sistema di prevenzione aziendale

Sono Strutture di supporto tecnico, amministrativo e logistico al sistema di prevenzione aziendale le seguenti strutture:

1. SOS Tecnico e Coordinamento Aziendale Nuovo Ospedale (Te.CANO)
2. SOC Gestione Personale e relazioni sindacali
3. SOC Logistica e Servizi Informatici

1) Funzioni di supporto della SOS Te.CANO

La SOS Te.CANO, per l'attuazione delle disposizioni legislative di cui al D.Lgs 81/08 e smi, svolge a supporto del Direttore Generale le seguenti attività e servizi:

- Progettazione dei luoghi/posti di lavoro e degli impianti nel rispetto dei principi generali di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro e, al momento delle scelte progettuali e tecniche, individuazione e messa a disposizione dei lavoratori attrezzature, componenti e dispositivi di protezione conformi alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti;
- Richiesta alle autorità locali competenti dei nulla osta, delle autorizzazioni e delle certificazioni previste in relazione a tutti gli interventi impiantistici e strutturali da eseguire sugli edifici aziendali;
- Adeguare gli ambienti di lavoro ai requisiti della normativa vigente attraverso interventi impiantistico/strutturali e/o manutentivi ordinari/straordinari per assicurare luoghi di lavoro idonei allo svolgimento delle attività dell'azienda;
- Controllare e verificare che le attrezzature messe a disposizione dei lavoratori risultino conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto e comunque conformi ai requisiti di cui all'art.70 commi 1 e 2 del D. Lgs. n. 81/08.
- Assicurare la corretta manutenzione delle apparecchiature ed attrezzature sanitarie elettromedicali e non, secondo le modalità ed i criteri previsti anche dagli specifici capitolati di appalto;
- Produrre, raccogliere e custodire la certificazione di competenza relativa alla sicurezza di impianti e strutture;
- Pianificare e realizzare gli interventi di miglioramento/adeguamento della sicurezza antincendio e garantire la presenza e la manutenzione dei presidi e strutture finalizzate alla prevenzione antincendi;
- Gestire le procedure di appalti di opere e di servizi di propria competenza e, per gli stessi, provvedere agli adempimenti relativi all'applicazione dell'art. 26 del D. Lgs. n. 81/08, in collaborazione con il Servizio di Prevenzione e Protezione.

REGIONE PIEMONTE
AZIENDA SANITARIA LOCALE VCO
– Via Mazzini, 117 – OMEGNA (VB)

Le responsabilità delle attività e servizi di cui al punto precedente sono in capo al Dirigente Responsabile della SOS Te.CANO che deve garantire, nell'esecuzione delle stesse, la messa in atto di tutte le disposizioni di cui al TITOLO IV – Cantieri Temporanei e Mobili del D. Lgs. n. 81/08.

Gli adempimenti relativi agli interventi strutturali e di manutenzione ordinaria necessari a rendere, ai sensi del D.Lgs 81/08, gli edifici e/o gli ambienti di lavoro utilizzati dai lavoratori dell'ASL VCO conformi ai requisiti di salute e sicurezza indicati nell'allegato IV del D.Lgs.81/08, sono a carico del Dirigente Responsabile della SOS Te.CANO che, per le specifiche attribuzioni e competenze definite anche dal Datore di Lavoro, è tenuto ad assicurare la progettazione dei luoghi di lavoro e la loro manutenzione unitamente a quella delle attrezzature e degli impianti.

Gli obblighi giuridici propri del Datore di Lavoro relativi al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti e luoghi di lavoro possono essere trasferiti al Dirigente Responsabile SOS Te.CANO con apposito atto di delega di funzioni che indichi anche l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate.

La manutenzione straordinaria degli impianti e delle strutture viene definita in un piano annuale proposto dalla SOS Te.CANO e approvato, con relativo budget, dal Direttore Generale. Il piano potrà essere riesaminato, integrato e modificato per tener conto di eventuali urgenze o adeguamenti necessari segnalati anche dai Dirigenti Delegati. La SOS Te.CANO garantisce l'esecuzione degli interventi previsti.

2) Funzioni di supporto della SOC Gestione Personale e relazioni sindacali

Alla SOC Gestione Personale e Relazioni Sindacali per la specifica competenza sono assegnate le seguenti funzioni di supporto:

- a) Gestione degli infortuni per l'assolvimento degli obblighi di cui all'art. 18 comma 1 lettera r)
- b) Comunicazione all'INAIL, in caso di nuova elezione o designazione, dei nominativi dei RR.LL.S in applicazione al primo comma dell'art. 18 lettera aa) del D. Lgs. 81/08
- c) Gestione delle procedure di invio dei lavoratori alla visita medica prevista nei casi contemplati dall'art.41 del D.Lgs 81/08 limitatamente al comma 2, lettere e); e-bis); e-ter)
- d) Comunicazione tempestiva al medico competente della cessazione del rapporto di lavoro dei lavoratori in relazione all'art.18 comma primo lettera g-bis.

In capo alla SOC Gestione Personale e Relazioni Sindacali è stabilita la tenuta tecnico amministrativa delle documentazioni relative agli infortuni e alle malattie professionali, queste ultime in accordo con il Medico Competente, nonché gli adempimenti delle procedure di denuncia/segnalazione in capo al Datore di Lavoro previste dal DPR 1124/65.

La documentazione tecnico amministrativa e le informazioni relative ad infortuni e Malattie professionali vanno custodite e memorizzate in base a quanto disposto dal

documento programmatico di sicurezza in materia di protezione dei dati personali e secondo le disposizioni dell'art. 53 del D.Lgs 81/08.

La trasmissione di documentazioni e comunicazioni a Enti ed Amministrazioni Pubbliche può avvenire anche tramite sistemi informatizzati nel formato e con le modalità delle Strutture riceventi (art. 54 D.Lgs 81/08).

La responsabilità di quanto previsto per la SOC Gestione Personale e relazioni sindacali è in capo al Direttore della Struttura Complessa.

3) Funzioni della SOC Logistica e Servizi Informatici

La SOC Logistica e Servizi Informatici per le specifiche competenze:

- provvede all'espletamento delle procedure volte all'acquisizione di nuove forniture, macchine, attrezzature e Dispositivi di Protezione Individuale conformi ai requisiti di sicurezza ed alle norme generali e specifiche, secondo anche le indicazioni formulate dalle strutture richiedenti, avvalendosi della consulenza del Servizio di Prevenzione e Protezione, del Medico Competente e SOS Te.CANO;
- gestisce le procedure di appalti di forniture e di servizi e per gli stessi provvede agli adempimenti relativi all'applicazione dell'art. 26 del D. Lgs. n. 81/08 in collaborazione con il Servizio di Prevenzione e Protezione;
- garantisce l'approvvigionamento dei Dispositivi di Protezione Individuale.

Art. 8 - Servizio di Prevenzione e Protezione

Il Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) dell'Azienda, previsto dall'art. 31 del D. Lgs. n. 81/08, opera in staff alla Direzione Generale ed è diretto da un Responsabile nominato dal Direttore Generale al quale risponde.

Al SPP spettano i compiti di cui all'art. 33 del D. Lgs. 81/08 e quelli indicati nel presente Regolamento.

Il Servizio di Prevenzione e Protezione provvede:

- a) all'individuazione, in collaborazione con le altre funzioni aziendali, dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e alla individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
- b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all'art. 28, comma 2, e i sistemi di controllo di tali misure;
- c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
- e) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
- f) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all'art. 35 D. Lgs. n. 81/08;
- g) a fornire ai lavoratori le necessarie informazioni di cui all'art. 36 Lgs. n. 81/08.

Provvede inoltre;

- a predisporre e trasmettere, per conto del Direttore Generale, ai Dirigenti Delegati i "Documenti di Valutazione dei Rischi", muniti di data certa o attestata relativi alle strutture di competenza su supporto informatico o cartaceo;

- a fornire consulenza e pareri in campo tecnico e normativo per la tutela della salute e sicurezza in azienda;
- a fornire la collaborazione alla SOC Gestione Personale e Relazioni Sindacali per la raccolta delle informazioni sugli infortuni occorsi nella struttura organizzativa aziendale, analizzare le dinamiche infortunistiche, ponendo particolare attenzione a quelli particolarmente significativi, ed elaborare a fini statistico-epidemiologici i dati per l'analisi del fenomeno infortunistico aziendale;
- a collaborare, con la SOS Te.CANO e SOC Logistica e Servizi Informatici all'elaborazione dei Documenti Unici di Valutazione dei Rischi di Interferenza di cui art. 26 D. Lgs. n. 81/08.

Art. 9 - Medico Competente

La Funzione Medico Competente opera in staff alla Direzione Generale ed è costituita da:

- a) Dirigenti Medici in possesso dei titoli e requisiti di Medico Competente di cui uno di essi con funzioni di coordinamento.
- b) Personale infermieristico ed amministrativo di supporto.

Ciascun Medico Competente assolverà a tutti gli obblighi di cui all'art. 25 del D. Lgs. n. 81/08 operando in piena autonomia professionale nel rispetto delle direttive e indicazioni regionali.

Le scelte organizzative della Funzione Medico Competente sono in capo al Medico con funzioni di coordinamento e non devono essere in contrasto con le disposizioni del D. Lgs. n. 81/08.

Obblighi e compiti del medico competente

Il medico competente:

- a) collabora con il Datore di Lavoro e con il Servizio di Prevenzione e Protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di "promozione della salute" secondo i principi della responsabilità sociale;
- b) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 del D. Lgs. n. 81/08 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
- c) istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria;
- e) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima;

- f) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- h) informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;
- i) comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35 del D.Lgs 81/08, al Datore di Lavoro, al Responsabile del Servizio di Prevenzione Protezione, ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
- l) visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; l'indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;
- m) partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;

Collabora, con il Direttore Generale, con i Dirigenti Delegati e con i Dirigenti per quanto di competenza, per la gestione e l'inserimento lavorativo del personale con idoneità parziali, temporanee o permanenti o con prescrizioni/limitazioni.

Collabora con i Dirigenti Delegati alla gestione dello scadenziario ed alla convocazione diretta dei lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria.

Al Medico Competente con funzioni di coordinamento viene attribuita la responsabilità della custodia delle cartelle sanitarie e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria. Dette cartelle saranno custodite presso le sedi operative di Omegna, Verbania e Domodossola della Funzione Medico Competente quale luogo concordato con il Datore di Lavoro in ottemperanza all'art. 25 comma 1 lettera c) del D.Lgs 81/08.

La gestione della sorveglianza sanitaria e le procedure ad essa attinenti sono formalizzate dalla Funzione Medico Competente, in accordo con il Direttore della SOC Gestione Personale ed i Dirigenti Delegati.

Per quanto non specificato nel presente articolo si rimanda al dettato normativo.

Art. 10 - Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza "RLS"

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) è persona eletta o designata dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali aziendali.

Il numero, le modalità di designazione o di elezione del RLS nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l'espletamento delle funzioni di cui al comma 1 dell'art. 50 del D.Lgs 81/08 e smi sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva.

Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (art.50 D. Lgs. n. 81/08)

1. Fatto salvo quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:

- a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
- b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;
- c) è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
- d) è consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui all'articolo 37;
- e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;
- f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
- g) riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall'articolo 37;
- h) promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
- i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito;
- l) partecipa alla riunione periodica di cui all'articolo 35;
- m) fa proposte in merito alla attività di prevenzione;
- n) avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
- o) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.

2. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi e degli spazi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciute, anche tramite l'accesso ai dati, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera r), contenuti in applicazioni informatiche. Non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.

3. Le modalità per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 sono stabilite in sede di contrattazione collettiva nazionale.

4. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su sua richiesta e per l'espletamento della sua funzione, riceve copia del documento di valutazione dei rischi, di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a).

5. I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza dei lavoratori, rispettivamente del datore di lavoro committente e delle imprese appaltatrici, su loro richiesta e per

l'espletamento della loro funzione, ricevono copia del documento unico di valutazione dei rischi da interferenza, di cui all'articolo 26, comma 3.

6. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è tenuto al rispetto delle disposizioni di cui al GDPR - Regolamento 2016/679, al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del segreto industriale relativamente alle informazioni contenute nel DVR e nel DUVRI, nonché al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni.

7. L'esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è incompatibile con la nomina di responsabile o addetto al servizio di prevenzione e protezione.

In ordine alla consultazione e partecipazione del RLS, per quanto non specificato nel presente articolo, si rimanda a quanto previsto alla sez. VII capo III del Titolo I del D.Lgs n. 81/08.

Art. 11 - Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro (SGSL)

Il D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i. all'art.30, prevede, da parte delle aziende, un modello di organizzazione e di gestione da adottare al fine di assicurare un sistema aziendale per l'adempimento degli obblighi giuridici relativi, tra l'altro, al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge per le attrezzature, gli impianti, i luoghi di lavoro, gli agenti chimici, fisici e biologici nonché alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti.

La Direzione Generale, anche al fine di dare atto a quanto promosso dalla Regione in merito alla predisposizione volontaria di un sistema di gestione della sicurezza idoneo a perseguire gli obiettivi di miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori come parte integrante della propria attività e come impegno strategico rispetto alle finalità aziendali, valuta e promuove l'adozione di un Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro.

Attraverso l'adozione del SGSL, da realizzare tenendo conto della specifica realtà aziendale e delle peculiarità che la contraddistinguono, la Direzione può, tra l'altro, vigilare sul corretto adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- d) alle attività di sorveglianza sanitaria;

- e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Art. 12 - Formazione in materia di salute e sicurezza

La formazione e l'addestramento in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, secondo quanto previsto dall'art. 37 del D. Lgs. n. 81/08, è assicurata dai Dirigenti Delegati ognuno per il personale afferente alla propria struttura.

L'articolazione del percorso formativo del Datore di Lavoro, Dirigenti, Preposti e Lavoratori è quello stabilito dagli Accordi Stato Regioni che disciplinano la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di base e dell'aggiornamento.

I corsi di formazione vengono programmati annualmente in relazione al fabbisogno formativo definito dal Servizio di Prevenzione e Protezione con la collaborazione dei Medici Competenti e dei Dirigenti Delegati. Oltre che dalle necessità formative di base, nuove esigenze di formazione in merito ai rischi specifici possono derivare dall'aggiornamento della valutazione dei rischi e, su richiesta dei Dirigenti Delegati, dall'introduzione di nuove tecnologie, metodologie di lavoro, sostanze, nuovi processi, nuove normative.

La proposta formativa annuale in materia di salute e sicurezza, viene definita entro il mese di dicembre di ogni anno e viene illustrata e condivisa in occasione della riunione periodica annuale obbligatoria ex. art. 35 D. Lgs. n. 81/08.

La progettazione dei corsi, che deve tener conto dei bisogni formativi, della definizione degli obiettivi, dei contenuti necessari e delle metodologie didattiche da utilizzare, è coordinata dalla SOS Prevenzione e Protezione con la collaborazione della SOS Formazione, dei Dirigenti Delegati, dei referenti formativi individuati dall'azienda presso ciascuna Macrostruttura/dipartimento, dei formatori esperti presenti in azienda, dei Medici Competenti, del Medico autorizzato ed eventuali altre figure aziendali o esterne di volta in volta individuate.

I Dirigenti Delegati, in collaborazione con i Dirigenti ed i Preposti, adempiono agli obblighi di formazione e addestramento e garantiscono la partecipazione dei lavoratori ai corsi di formazione programmati.

La gestione, l'organizzazione e l'attivazione dei corsi di formazione sono demandate alla SOS Formazione che deve anche garantire il monitoraggio del debito formativo, la produzione della reportistica, la convocazione dei lavoratori ai corsi di formazione e la comunicazione dell'avvenuta formazione degli operatori ai responsabili delle strutture aziendali.

Art. 13 - Norme finali

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni della legislazione e normativa vigenti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Il presente regolamento potrà essere oggetto di successive modifiche/integrazioni che si rendessero necessarie a seguito di variazioni legislative, normative e/o organizzative aziendali.

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di adozione dell'atto deliberativo da parte della Direzione Aziendale.



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

1. MODELLO DELEGA GENERALE

DELEGA IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI ART. 16 D.LGS. 81/08

Il sottoscritto, nato a il, nella qualità di Direttore Generale e Datore di Lavoro dell'ASL VCO

RICHIAMATO il contenuto della deliberazione n. del

DELEGA

a decorrere dalla data di sottoscrizione, per accettazione del presente atto, il Dott. nato a il, in qualità di Responsabile SOC/SOS.....
limitatamente al personale della SOC/SOS ricadente sotto la sua responsabilità organizzativa, le funzioni di seguito specificate per adempiere agli obblighi di cui al D.Lgs. 81/08:

- attivarsi affinché venga rielaborato ed aggiornato il documento di valutazione dei rischi dal Direttore Generale nei casi previsti dal terzo comma dell'art. 29 del D.Lgs 81/08 (modifiche significative ai fini della salute e della sicurezza dei lavoratori del processo produttivo e dell'organizzazione del lavoro, evoluzione della tecnica, delle misure di prevenzione e protezione, in caso di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne ravvisano la necessità). Le azioni da attuare sono quelle di fornire al Direttore Generale (Datore di lavoro), al SPP, ai Medici Competenti e/o Autorizzati, tutte le informazioni sui processi e sui rischi connessi all'attività svolta segnalando i mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e della sicurezza del lavoro, in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione.
- attuare, con la collaborazione delle altre figure della prevenzione della struttura organizzativa, il programma di realizzazione delle misure di prevenzione e protezione così come indicato nel documento di valutazione dei rischi, per quanto di competenza;
- adempiere agli obblighi di cui all'art. 18 comma 1 di seguito specificati:

- lettera b): designare preventivamente, previa consultazione dei RLS, i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
- lettera c): nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
- lettera d): fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente;
- lettera e): prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;



- lettera f): richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
- lettera g) 1° periodo: inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria attraverso procedure concordate con il Medico Competente;
- lettera h): adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- lettera i) : informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- lettera l): adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- lettera m): astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
- lettera n): consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
- lettera q): prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;
- lettera t): adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 43. Tali misure devono essere adeguate, secondo le indicazioni contenute nel piano di emergenza, alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti;
- lettera z): aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
- lettera bb): vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità;
- segnalare al Datore di Lavoro eventuali inadempienze dei Medici Competenti se da lui accertate;
- esigere dai lavoratori il rispetto degli obblighi relativi alla sorveglianza sanitaria periodica, garantire tale rispetto e verificare la regolarità delle visite periodiche dei lavoratori esposti a rischio, con la collaborazione del Medico Competente che provvede, per conto del Dirigente delegato, alla gestione dello scadenziario ed alla convocazione diretta;
- adottare le disposizioni dell'art. 43 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i., mirate alla prevenzione incendi, alle situazioni di pericolo grave e immediato, e all'evacuazione dei luoghi di lavoro, con esclusione della lettera e-bis);



- mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere e idonee ai fini della salute e sicurezza, attuare le misure organizzative - procedurali affinché tali attrezzature siano usate correttamente; verificare l'effettuazione della manutenzione (gestita dalla competente SOS Tecnico e Coordinamento Aziendale Nuovo Ospedale) e prendere le misure necessarie affinché durante l'uso delle attrezzature di lavoro siano rispettate le disposizioni del Titolo III capo I del D. Lgs. 81/08;
- individuare formalmente, nell'ambito della struttura organizzativa di competenza, i Dirigenti ed i Preposti chiamati a collaborare all'attuazione del sistema di prevenzione aziendale;
- segnalare e richiedere, alla competente struttura che ne ha l'obbligo nell'ambito dell'organizzazione aziendale, l'adempimento degli obblighi previsti in merito ed in relazione agli interventi impiantistico/strutturali e manutentivi delle strutture edilizie assegnate;
- adempiere, nei limiti dei poteri decisionali e di spesa attribuiti, alle prescrizioni impartite dall'organo di vigilanza ai sensi dell'articolo 20 D. Lgs. 758/94;
- adempiere e vigilare, unitamente ai Dirigenti non delegati, sulle misure di prevenzione e protezione dai rischi da interferenza indicate nel documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI), nei casi di contratti di appalto di servizi e forniture di attività di propria competenza;

Nel curare l'effettuazione degli adempimenti previsti nel presente atto, il Delegato si impegna a svolgere l'incarico conferitogli secondo le norme di buona tecnica ed usando la diligenza professionale.

Per l'adempimento di tutti gli obblighi previsti dalla vigente normativa e innanzi specificati il Delegato sarà dotato di ampi poteri di iniziativa ed organizzazione, esercitandoli in aderenza alle politiche generali e produttive dell'azienda.

Opererà con piena autonomia decisionale e di spesa attraverso le risorse ed i servizi messi a disposizione dall'Azienda. L'autonomia di spesa verrà assicurata attraverso specifico provvedimento del Direttore Generale (Datore di Lavoro) con l'assegnazione di un budget dedicato in relazione alle priorità degli interventi programmati.

Qualora le risorse dovessero esaurirsi o risultare non sufficienti ed il Dirigente Delegato dovesse far fronte ad interventi necessari agli adempimenti di cui al presente atto, lo stesso dovrà richiedere, al Delegante, risorse aggiuntive.

Atteso il carattere altamente fiduciario, il Delegante si riserva la facoltà di revocare al delegato, in qualsiasi momento, la presente delega, con effetto immediato e senza obbligo di preavviso.

In relazione alle disposizioni legislative vigenti il Dirigente Delegato può, previa intesa con il Datore di Lavoro, delegare ad altro soggetto del sistema di prevenzione aziendale (dirigenti, preposti o lavoratori con esperienza e specifica professionalità sulla natura degli obblighi da trasferire) specifiche funzioni in materia di igiene e sicurezza sul lavoro alle medesime condizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 16 D.Lgs. 81/08 (limiti e condizioni della delega e tempestiva pubblicizzazione della delega).



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

Il Dirigente Delegato ha l'obbligo di relazionare per iscritto il Datore di Lavoro almeno una volta all'anno (in coincidenza con la fine dell'anno solare) circa l'adempimento delle funzioni oggetto della presente delega.

Il Dirigente Delegato segnalerà ogni situazione di carattere personale o ambientale che possa incidere in misura apprezzabile sulle condizioni e sui termini di conferimento della presente delega.

Il Dirigente Delegato provvederà a trasmettere in copia al Datore di Lavoro i verbali contenenti le prescrizioni impartite dall'organo di vigilanza.

Il Direttore Generale ASL VCO

Dott. Data

Il Dott. accetta la delega nonché, integralmente e specificatamente, le clausole sopra esposte concernenti la materia di cui alla presente procura.

Per accettazione

Dott. Data



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

2. MODELLO DELEGA DIRETTORE SOC PERSONALE

DELEGA IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI ART. 16 D.LGS. 81/08

Il sottoscritto **Dott.**, nato a il, nella qualità di
Direttore Generale e Datore di Lavoro dell'ASL VCO

RICHIAMATO il contenuto della deliberazione n. del

DELEGA

a decorrere dalla data di sottoscrizione per accettazione del presente atto il Dott.
..... nato a il, in qualità di Responsabile SOC Gestione
Personale e Relazioni Sindacali, limitatamente al personale della SOC ricadente sotto la sua
responsabilità organizzativa, le funzioni di seguito specificate per adempiere agli obblighi di cui al
D.Lgs. 81/08:

- attivarsi affinché venga rielaborato ed aggiornato il documento di valutazione dei rischi dal
Direttore Generale nei casi previsti dal terzo comma dell'art. 29 del D.Lgs 81/08 (modifiche
significative ai fini della salute e della sicurezza dei lavoratori del processo produttivo e
dell'organizzazione del lavoro, evoluzione della tecnica, delle misure di prevenzione e protezione,
in caso di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne ravvisano la
necessità). Le azioni da attuare sono quelle di fornire al Direttore Generale (Datore di lavoro), al
SPP, ai Medici Competenti e/o Autorizzati, tutte le informazioni sui processi e sui rischi connessi
all'attività svolta segnalando i mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini
della salute e della sicurezza del lavoro, in relazione al grado di evoluzione della tecnica della
prevenzione e della protezione.
- attuare, con la collaborazione delle altre figure della prevenzione della struttura organizzativa, il
programma di realizzazione delle misure di prevenzione e protezione così come indicato nel
documento di valutazione dei rischi, per quanto di competenza;
- adempiere agli obblighi di cui all'art. 18 comma 1 di seguito specificati :

lettera b): designare preventivamente, previa consultazione dei RLS, i lavoratori incaricati
dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione
dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo
soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;

lettera c): nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli
stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;

lettera d): fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il
responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente;

lettera e): prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto
adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad
un rischio grave e specifico;



- lettera f): richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
- lettera g) 1° periodo: inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria attraverso procedure concordate con il Medico Competente;
- lettera h): adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- lettera i): informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- lettera l): adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- lettera m): astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
- lettera n): consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
- lettera q): prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;
- lettera r): comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all' articolo 8 , entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni. L'obbligo di comunicazione degli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni si considera comunque assolto per mezzo della denuncia di cui all' articolo 53 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 ;
- lettera t): adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 43. Tali misure devono essere adeguate, secondo le indicazioni contenute nel piano di emergenza, alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti;
- lettera z): aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
- lettera aa): comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all' articolo 8 , in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; in fase di prima applicazione l'obbligo di cui alla presente lettera riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati;



lettera bb): vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità;

- gestione delle procedure di invio dei lavoratori alla visita medica nei casi contemplati dal comma 2 dell'art. 41 del D.lgs n. 81/2008 e s.m.i. , limitatamente alle seguenti lettere:
 - e-bis) visita medica preventiva in fase preassuntiva;
 - e-ter) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione.
- comunicare tempestivamente al Medico Competente la cessazione del rapporto di lavoro dei lavoratori in relazione all'art. 18 c. 1, lettera g-bis.
- segnalare al Datore di Lavoro eventuali inadempienze dei Medici Competenti se da lui accertate;
- esigere dai lavoratori il rispetto degli obblighi relativi alla sorveglianza sanitaria periodica, garantire tale rispetto e verificare la regolarità delle visite periodiche dei lavoratori esposti a rischio, con la collaborazione del Medico Competente che provvede, per conto del Dirigente delegato, alla gestione dello scadenziario ed alla convocazione diretta;
- adottare le disposizioni dell'art. 43 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i. , mirate alla prevenzione incendi, alle situazioni di pericolo grave e imminente, e all'evacuazione dei luoghi di lavoro, con esclusione della lettera e-bis).
- mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere e idonee ai fini della salute e sicurezza, attuare le misure organizzative - procedurali affinché tali attrezzature siano usate correttamente; verificare l'effettuazione della manutenzione gestita dalla competente SOS Tecnico e Coordinamento Aziendale Nuovo Ospedale (Te.C.A.N.O) e prendere le misure necessarie affinché durante l'uso delle attrezzature di lavoro siano rispettate le disposizioni del Titolo III capo I del D. Lgs. 81/08;
- individuare formalmente, nell'ambito della struttura organizzativa di competenza, i Dirigenti ed i Preposti chiamati a collaborare all'attuazione del sistema di prevenzione aziendale;
- segnalare e richiedere, alla competente struttura che ne ha l'obbligo nell'ambito dell'organizzazione aziendale, l'adempimento degli obblighi previsti in merito ed in relazione agli interventi impiantistico/strutturali e manutentivi delle strutture edilizie assegnate;
- adempiere, nei limiti dei poteri decisionali e di spesa attribuiti, alle prescrizioni impartite dall'organo di vigilanza ai sensi dell'articolo 20 D. Lgs. 758/94;
- adempiere e vigilare, unitamente ai Dirigenti non delegati, sulle misure di prevenzione e protezione dai rischi da interferenza indicate nel documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI), nei casi di contratti di appalto di servizi e forniture di attività di propria competenza;



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

Nel curare l'effettuazione degli adempimenti previsti nel presente atto, il Delegato si impegna a svolgere l'incarico conferitogli secondo le norme di buona tecnica ed usando la diligenza professionale.

Per l'adempimento di tutti gli obblighi previsti dalla vigente normativa e innanzi specificati il Delegato sarà dotato di ampi poteri di iniziativa ed organizzazione, esercitandoli in aderenza alle politiche generali e produttive dell'azienda.

Opererà con piena autonomia decisionale e di spesa attraverso le risorse ed i servizi messi a disposizione dall'Azienda. L'autonomia di spesa verrà assicurata attraverso specifico provvedimento del Direttore Generale (Datore di Lavoro) con l'assegnazione di un budget dedicato in relazione alle priorità degli interventi programmati.

Qualora le risorse dovessero esaurirsi o risultare non sufficienti ed il Dirigente Delegato dovesse far fronte ad interventi necessari agli adempimenti di cui al presente atto, lo stesso dovrà richiedere, al Delegante, risorse aggiuntive.

Atteso il carattere altamente fiduciario, il Delegante si riserva la facoltà di revocare al delegato, in qualsiasi momento, la presente delega, con effetto immediato e senza obbligo di preavviso.

In relazione alle disposizioni legislative vigenti il Dirigente Delegato può, previa intesa con il Datore di Lavoro, delegare ad altro soggetto del sistema di prevenzione aziendale (dirigenti, preposti o lavoratori con esperienza e specifica professionalità sulla natura degli obblighi da trasferire) specifiche funzioni in materia di igiene e sicurezza sul lavoro alle medesime condizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 16 D.Lgs. 81/08 (limiti e condizioni della delega e tempestiva pubblicizzazione della delega).

Il Dirigente Delegato ha l'obbligo di relazionare per iscritto il Datore di Lavoro almeno una volta all'anno (in coincidenza con la fine dell'anno solare) circa l'adempimento delle funzioni oggetto della presente delega.

Il Dirigente Delegato segnalerà ogni situazione di carattere personale o ambientale che possa incidere in misura apprezzabile sulle condizioni e sui termini di conferimento della presente delega. Il Dirigente Delegato provvederà a trasmettere in copia al Datore di Lavoro i verbali contenenti le prescrizioni impartite dall'organo di vigilanza.

Il Direttore Generale ASL VCO

Dott. **Data**

Il Dott. accetta la delega nonché, integralmente e specificatamente, le clausole sopra esposte concernenti la materia di cui alla presente procura.

Per accettazione

Dott. **Data**





A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

3. MODELLO DELEGA Te.C.A.N.O

DELEGA IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI ART. 16 D.LGS. 81/08

Il sottoscritto dott., nato a il, nella qualità di Direttore Generale e Datore di Lavoro dell'ASL VCO

RICHIAMATO il contenuto della deliberazione n. del

DELEGA

a decorrere dalla data di sottoscrizione per accettazione del presente atto il Dott. nato a il, in qualità di Responsabile della SOS Te.C.A.N.O. (Tecnico e Coordinamento Aziendale Nuovo Ospedale), limitatamente al personale della SOS ricadente sotto la sua responsabilità organizzativa, le funzioni di seguito specificate per adempiere agli obblighi di cui al D.Lgs. 81/08:

- attivarsi affinché venga rielaborato ed aggiornato il documento di valutazione dei rischi dal Direttore Generale nei casi previsti dal terzo comma dell'art. 29 del D.Lgs 81/08 (modifiche significative ai fini della salute e della sicurezza dei lavoratori del processo produttivo e dell'organizzazione del lavoro, evoluzione della tecnica, delle misure di prevenzione e protezione, in caso di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne ravvisano la necessità). Le azioni da attuare sono quelle di fornire al Direttore Generale (Datore di lavoro), al SPP, ai Medici Competenti e/o Autorizzati, tutte le informazioni sui processi e sui rischi connessi all'attività svolta segnalando i mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e della sicurezza del lavoro, in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione.
- attuare, con la collaborazione delle altre figure della prevenzione della struttura organizzativa, il programma di realizzazione delle misure di prevenzione e protezione così come indicato nel documento di valutazione dei rischi, per quanto di competenza;
- adempiere, unitamente ai Dirigenti non delegati, agli obblighi di cui all'art. 18 comma 1 di seguito specificati :

- lettera b): designare preventivamente, previa consultazione dei RLS, i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
- lettera c): nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
- lettera d): fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente;
- lettera e): prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;





A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

- lettera f): richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
 - lettera g) 1° periodo: inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria attraverso procedure concordate con il Medico Competente;
 - lettera h): adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
 - lettera i): informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
 - lettera l): adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i.;
 - lettera m): astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
 - lettera n): consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
 - lettera p): elaborare il documento di cui all' articolo 26 , comma 3 anche su supporto informatico come previsto dall' articolo 53 , comma 5, e, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Il documento è consultato esclusivamente in azienda;
 - lettera q): prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;
 - lettera t): adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 43. Tali misure devono essere adeguate, secondo le indicazioni contenute nel piano di emergenza, alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti;
 - lettera z): aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
 - lettera bb): vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità;
- segnalare al Datore di Lavoro eventuali inadempienze dei Medici Competenti se da lui accertate;
 - esigere dai lavoratori il rispetto degli obblighi relativi alla sorveglianza sanitaria periodica, garantire tale rispetto e verificare la regolarità delle visite periodiche dei lavoratori esposti a rischio, con la collaborazione del Medico Competente che provvede, per conto del Dirigente delegato, alla gestione dello scadenziario ed alla convocazione diretta;





A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

- mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere e idonee ai fini della salute e sicurezza, attuare le misure organizzative - procedurali affinché tali attrezzature siano usate correttamente, garantirne la manutenzione e prendere le misure necessarie affinché durante l'uso delle attrezzature di lavoro siano rispettate le disposizioni del Titolo III capo I del D. Lgs. 81/08;
- individuare formalmente, nell'ambito della struttura organizzativa competenza, i Dirigenti ed i Preposti chiamati a collaborare all'attuazione del sistema di prevenzione aziendale;
- adempiere, nei limiti dei poteri decisionali e di spesa attribuiti, alle prescrizioni impartite dall'organo di vigilanza ai sensi dell'articolo 20 D. Lgs. 758/94;
- provvedere all'espletamento delle procedure volte all'acquisizione di nuove forniture, macchine, attrezzature e Dispositivi di Protezione Individuale conformi ai requisiti di sicurezza ed alle norme generali e specifiche, secondo anche le indicazioni formulate dalle strutture richiedenti;
- gestire le procedure di appalti di forniture e di servizi di propria competenza e per gli stessi provvedere agli adempimenti relativi all'applicazione dell'art. 26 del D.Lgs. 81/08 in collaborazione con il Servizio di Prevenzione e Protezione;

Nel curare l'effettuazione degli adempimenti previsti nel presente atto, il Delegato si impegna a svolgere l'incarico conferitogli secondo le norme di buona tecnica ed usando la diligenza professionale.

Per l'adempimento di tutti gli obblighi previsti dalla vigente normativa e innanzi specificati il Delegato sarà dotato di ampi poteri di iniziativa ed organizzazione, esercitandoli in aderenza alle politiche generali e produttive dell'azienda.

Opererà con piena autonomia decisionale e di spesa attraverso le risorse ed i servizi messi a disposizione dall'Azienda. L'autonomia di spesa verrà assicurata attraverso specifico provvedimento del Direttore Generale (Datore di Lavoro) con l'assegnazione di un budget dedicato, in relazione alle priorità degli interventi programmati.

Qualora le risorse dovessero esaurirsi o risultare non sufficienti ed il Dirigente Delegato dovesse far fronte ad interventi necessari agli adempimenti di cui al presente atto, lo stesso dovrà richiedere, al Delegante, risorse aggiuntive.

Atteso il carattere altamente fiduciario, il Delegante si riserva la facoltà di revocare al delegato, in qualsiasi momento, la presente delega, con effetto immediato e senza obbligo di preavviso.

In relazione alle disposizioni legislative vigenti il Dirigente Delegato può, previa intesa con il Datore di Lavoro, delegare ad altro soggetto del sistema di prevenzione aziendale (dirigenti, preposti o lavoratori con esperienza e specifica professionalità sulla natura degli obblighi da trasferire) specifiche funzioni in materia di igiene e sicurezza sul lavoro alle medesime condizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 16 D.Lgs. 81/08 (limiti e condizioni della delega e tempestiva pubblicizzazione della delega).





A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

Il Dirigente Delegato ha l'obbligo di relazionare per iscritto il Datore di Lavoro almeno una volta all'anno (in coincidenza con la fine dell'anno solare) circa l'adempimento delle funzioni oggetto della presente delega.

Il Dirigente Delegato segnalerà ogni situazione di carattere personale o ambientale che possa incidere in misura apprezzabile sulle condizioni e sui termini di conferimento della presente delega.

Il Dirigente Delegato provvederà a trasmettere in copia al Datore di Lavoro i verbali contenenti le prescrizioni impartite dall'organo di vigilanza.

Il Direttore Generale ASL VCO

Dott...... **Data**

Il Dott. accetta la delega nonché, integralmente e specificatamente, le clausole sopra esposte concernenti la materia di cui alla presente procura.

Per accettazione

Dott. **Data**



4. MODELLO DELEGA LOGISTICA

DELEGA IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI ART. 16 D.LGS. 81/08

Il sottoscritto **Dott.**, nato a, nella qualità di Direttore Generale e Datore di Lavoro dell'ASL VCO

RICHIAMATO il contenuto della deliberazione n. del

DELEGA

a decorrere dalla data di sottoscrizione per accettazione del presente atto il Dott. nato a il, in qualità di Direttore della SOC Logistica e Servizi Informatici, limitatamente al personale della SOC ricadente sotto la sua responsabilità organizzativa, le funzioni di seguito specificate per adempiere agli obblighi di cui al D.Lgs. 81/08:

- attivarsi affinché venga rielaborato ed aggiornato il documento di valutazione dei rischi dal Direttore Generale nei casi previsti dal terzo comma dell'art. 29 del D.Lgs 81/08 (modifiche significative ai fini della salute e della sicurezza dei lavoratori del processo produttivo e dell'organizzazione del lavoro, evoluzione della tecnica, delle misure di prevenzione e protezione, in caso di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne ravvisano la necessità). Le azioni da attuare sono quelle di fornire al Direttore Generale (Datore di lavoro), al SPP, ai Medici Competenti e/o Autorizzati, tutte le informazioni sui processi e sui rischi connessi all'attività svolta segnalando i mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e della sicurezza del lavoro, in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
- attuare, con la collaborazione delle altre figure della prevenzione della struttura organizzativa, il programma di realizzazione delle misure di prevenzione e protezione così come indicato nel documento di valutazione dei rischi, per quanto di competenza;
- adempiere, unitamente ai Dirigenti non delegati, agli obblighi di cui all'art. 18 comma 1 di seguito specificati:

- lettera b): designare preventivamente, previa consultazione dei RLS, i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
- lettera c): nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
- lettera d): fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente;
- lettera e): prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;



- lettera f): richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
- lettera g) 1° periodo: inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria attraverso procedure concordate con il Medico Competente;
- lettera h): adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- lettera i) : informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- lettera l): adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- lettera m): astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
- lettera n): consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
- lettera p): elaborare il documento di cui all'articolo 26, comma 3 anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53 , comma 5, e, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Il documento è consultato esclusivamente in azienda;
- lettera q): prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;
- lettera t) : adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 43. Tali misure devono essere adeguate, secondo le indicazioni contenute nel piano di emergenza, alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti;
- lettera z): aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
- lettera bb): vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità;
- segnalare al Datore di Lavoro eventuali inadempienze dei Medici Competenti se da lui accertate;
- esigere dai lavoratori il rispetto degli obblighi relativi alla sorveglianza sanitaria periodica, garantire tale rispetto e verificare la regolarità delle visite periodiche dei lavoratori esposti a rischio, con la collaborazione del Medico Competente che provvede, per conto del Dirigente delegato, alla gestione dello scadenziario ed alla convocazione diretta;



- adottare le disposizioni dell'art. 43 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i., mirate alla prevenzione incendi, alle situazioni di pericolo grave e immediato, e all'evacuazione dei luoghi di lavoro, con esclusione della lettera e-bis);
- mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere e idonee ai fini della salute e sicurezza, attuare le misure organizzative - procedurali affinché tali attrezzature siano usate correttamente; verificare l'effettuazione della manutenzione gestita dalla competente SOS Tecnico e Coordinamento Aziendale Nuovo Ospedale (Te.C.A.N.O) e prendere le misure necessarie affinché durante l'uso delle attrezzature di lavoro siano rispettate le disposizioni del Titolo III capo I del D. Lgs. 81/08;
- individuare formalmente, nell'ambito della Struttura organizzativa di competenza, i Dirigenti ed i Preposti chiamati a collaborare all'attuazione del sistema di prevenzione aziendale;
- segnalare e richiedere, alla competente struttura che ne ha l'obbligo nell'ambito dell'organizzazione aziendale, l'adempimento degli obblighi previsti in merito ed in relazione agli interventi impiantistico/strutturali e manutentivi delle strutture edilizie assegnate;
- adempiere, nei limiti dei poteri decisionali e di spesa attribuiti, alle prescrizioni impartite dall'organo di vigilanza ai sensi dell'articolo 20 D. Lgs. 758/94;
- provvedere all'espletamento delle procedure volte all'acquisizione di nuove forniture, macchine, attrezzature e Dispositivi di Protezione Individuale conformi ai requisiti di sicurezza ed alle norme generali e specifiche, secondo anche le indicazioni formulate dalle strutture richiedenti, avvalendosi della consulenza del Servizio di Prevenzione e Protezione, del Medico Competente e della SOS Te.C.A.N.O..
- gestire le procedure di appalti di forniture e di servizi di propria competenza e per gli stessi provvedere agli adempimenti relativi all'applicazione dell'art. 26 del D.Lgs. 81/08 in collaborazione con il Servizio di Prevenzione e Protezione;
- garantire l'approvvigionamento dei Dispositivi di Protezione Individuale.

Nel curare l'effettuazione degli adempimenti previsti nel presente atto, il Delegato si impegna a svolgere l'incarico conferitogli secondo le norme di buona tecnica ed usando la diligenza professionale.

Per l'adempimento di tutti gli obblighi previsti dalla vigente normativa e innanzi specificati il Delegato sarà dotato di ampi poteri di iniziativa ed organizzazione, esercitandoli in aderenza alle politiche generali e produttive dell'azienda.

Opererà con piena autonomia decisionale e di spesa attraverso le risorse ed i servizi messi a disposizione dall'Azienda. L'autonomia di spesa verrà assicurata attraverso specifico provvedimento del Direttore Generale (Datore di Lavoro) con l'assegnazione di un budget dedicato in relazione alle priorità degli interventi programmati.



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

Qualora le risorse dovessero esaurirsi o risultare non sufficienti ed il Dirigente Delegato dovesse far fronte ad interventi necessari agli adempimenti di cui al presente atto, lo stesso dovrà richiedere, al Delegante, risorse aggiuntive.

Atteso il carattere altamente fiduciario, il Delegante si riserva la facoltà di revocare al delegato, in qualsiasi momento, la presente delega, con effetto immediato e senza obbligo di preavviso.

In relazione alle disposizioni legislative vigenti il Dirigente Delegato può, previa intesa con il Datore di Lavoro, delegare ad altro soggetto del sistema di prevenzione aziendale (dirigenti, preposti o lavoratori con esperienza e specifica professionalità sulla natura degli obblighi da trasferire) specifiche funzioni in materia di igiene e sicurezza sul lavoro alle medesime condizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 16 D.Lgs. 81/08 (limiti e condizioni della delega e tempestiva pubblicizzazione della delega).

Il Dirigente Delegato ha l'obbligo di relazionare per iscritto il Datore di Lavoro almeno una volta all'anno (in coincidenza con la fine dell'anno solare) circa l'adempimento delle funzioni oggetto della presente delega.

Il Dirigente Delegato segnalerà ogni situazione di carattere personale o ambientale che possa incidere in misura apprezzabile sulle condizioni e sui termini di conferimento della presente delega. Il Dirigente Delegato provvederà a trasmettere in copia al Datore di Lavoro i verbali contenenti le prescrizioni impartite dall'organo di vigilanza.

Il Direttore Generale ASL VCO

Dott. **Data**

Il Dott. accetta la delega nonché, integralmente e specificatamente, le clausole sopra esposte concernenti la materia di cui alla presente procura.

Per accettazione

Dott. **Data**